

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: FK

Nei confronti di: Rechtsanwaltskammer Wien

Dispositivo

- 1) Le norme di conflitto previste dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, non sono applicabili alla situazione di una persona che risieda nello Stato membro in cui si trova anche il centro di interessi delle sue attività, e che eserciti al contempo un'attività, ripartita in quote dissimili, in altri due Stati membri, qualora si tratti di stabilire se tale persona sia direttamente titolare di diritti nei confronti delle istituzioni di uno di questi altri due Stati membri sulla base di contributi versati nel corso di un dato periodo.
- 2) Gli articoli 45 e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che subordina la concessione di una prestazione di prepensionamento richiesta alla rinuncia dell'interessato a esercitare la professione forense, senza tener conto in particolare dello Stato membro in cui l'attività di cui trattasi viene esercitata.

(¹) GU C 163 del 3.5.2021.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiosios administracinės tarnybos — Lituania) — UAB «HA.EN.» / Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Causa C-227/21) (¹)

[Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Diritto a detrazione dell'IVA a monte – Vendita di un bene immobile tra soggetti passivi – Venditore soggetto a una procedura di insolvenza – Prassi nazionale consistente nel negare il diritto a detrazione all'acquirente per il motivo che egli era o avrebbe dovuto essere a conoscenza delle difficoltà del venditore nel versare l'IVA dovuta a valle – Frode e abuso di diritto – Presupposti]

(2022/C 418/11)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiosios administracinės tarnybos

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: UAB «HA.EN.»

Resistente: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Dispositivo

L'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a una prassi nazionale consistente, nell'ambito della vendita di un bene immobile tra soggetti passivi, nel negare all'acquirente il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte per il solo fatto che questi sapeva o avrebbe dovuto sapere che il venditore si trovava in difficoltà finanziarie, oppure in uno stato di insolvenza, e che tale circostanza poteva comportare la conseguenza che il venditore medesimo non avrebbe versato o non sarebbe stato in grado di versare l'IVA all'erario.

(¹) GU C 242 del 21.6.2021.